

DELIBERAZIONE 3 SETTEMBRE 2019

366/2019/R/GAS

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA – MODIFICHE AL TIVG A PARTIRE DALL’1 GENNAIO 2020

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1077^a riunione del 3 settembre 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: decreto legge 91/18);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 marzo 2019, 108/2019/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018, 407/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 108/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 201/2019/R/gas);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012,

5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 6, del TIVG, prevede, in particolare:
 - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall’anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- l’articolo 8, del TIVG, prevede, in particolare:

- al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
 - QTV_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
- al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002000;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- al comma 8.6, che entro il 31 ottobre di ogni anno, l'impresa di distribuzione, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito e l'energia complessiva riconsegnata nel k-esimo impianto;
- al comma 8.7, che entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente a tutti gli elementi utilizzati per il calcolo;
- al comma 8.8, che l'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito internet e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito tariffario.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 114/2019/R/gas l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2024), riformando i criteri di allocazione dei costi di trasporto agli utenti del servizio; in particolare, l'Autorità ha previsto:
 - l'applicazione del corrispettivo unitario variabile ai volumi di gas prelevati dalla rete nei punti di riconsegna, nei punti di uscita verso impianti di stoccaggio e nei punti di interconnessione con i sistemi esteri, anziché al gas

- immesso nella rete di trasporto, sostituendo il corrispettivo unitario variabile CV previsto dalla previgente regolazione con il corrispettivo unitario variabile CV_U;
- di superare l'applicazione di corrispettivi in natura a copertura di perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato (GNC), prevedendo che le imprese di trasporto si approvvigionino dei quantitativi necessari nell'ambito del mercato centralizzato del gas naturale e che i relativi costi vengano riconosciuti attraverso il corrispettivo unitario variabile CV_U;
 - l'introduzione di un nuovo corrispettivo complementare variabile (CV_{FC}) finalizzato al recupero delle somme relative ai fattori correttivi dei ricavi, applicato ai punti di riconsegna e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio;
 - di includere la rete regionale di gasdotti nell'ambito della metodologia di determinazione dei corrispettivi tariffari di capacità applicati ai punti di entrata e uscita della rete di trasporto, definendo un solo corrispettivo di capacità di uscita dalla rete di trasporto, a copertura di una quota dei costi di rete nazionale e dei costi di rete regionale, in luogo dei due previgenti corrispettivi di capacità applicati nei punti di uscita dalla rete nazionale e nei punti di riconsegna della rete regionale;
 - di superare la differenziazione per ambito tariffario del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita;
 - di superare l'applicazione della riduzione lineare del corrispettivo di capacità in funzione della distanza per i punti di riconsegna situati entro 15 chilometri dalla rete nazionale, definendo per ciascuna area di uscita un corrispettivo applicato ai punti di riconsegna situati entro 15 chilometri dalla rete nazionale e uno applicato ai punti oltre i 15 chilometri;
 - di procedere ad un riordino delle componenti tariffarie aggiuntive a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas, uniformando le modalità di applicazione sui volumi di gas riconsegnati agli utenti;
 - di determinare, entro il 31 maggio di ogni anno, i corrispettivi di cui al Titolo IV e al Titolo V della RTTG relativi all'anno successivo.
- con la medesima deliberazione 114/2019/R/gas l'Autorità ha altresì previsto, transitoriamente per l'anno termico 2019/2020, di mantenere i conferimenti di capacità sia nei punti di uscita della rete nazionale sia nei punti di riconsegna della rete regionale, rimandando l'applicazione del corrispettivo di uscita "bundled" all'anno termico 2020-2021, anche ai fini di un raccordo con la prospettata riforma della disciplina dei conferimenti in uscita; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 114/2019/R/GAS, nel periodo transitorio 1 gennaio – 30 settembre 2020, ai conferimenti di capacità di trasporto sui punti di uscita di interconnessione tra rete nazionale di gasdotti e rete regionale di gasdotti e sui punti di riconsegna, si applicano due distinti corrispettivi di capacità, uno a copertura di una quota parte dei costi di rete nazionale e l'altro a copertura dei costi di rete regionale;

- con la deliberazione 201/2019/R/gas, di approvazione delle tariffe di trasporto per l'anno 2020, l'Autorità ha determinato i corrispettivi da applicare transitoriamente nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 alle capacità di trasporto conferite sui punti di uscita di interconnessione tra rete nazionale di gasdotti e rete regionale di gasdotti e sui punti di riconsegna; in particolare, al fine di garantire coerenza con i criteri di cui al comma 16.3, lettera b), della RTTG, in relazione alla suddivisione in cluster dei punti di riconsegna, nonché al fine di assicurare la copertura del gettito tariffario da parte delle imprese di trasporto, l'Autorità ha previsto di determinare:
 - due distinti corrispettivi pro-forma $CP_{u^R} > 15$ e $CP_{u^R} < 15$ in funzione della distanza dei punti di riconsegna dalla rete nazionale dei gasdotti;
 - il corrispettivo pro-forma CP_{u^N} tenendo conto di un riproporzionamento in funzione delle capacità previste in conferimento ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le attuali formulazioni delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, ed al servizio di trasporto $QT_{i,t}$, di cui agli articoli 6 e 8 del TIVG, non sono idonee a recepire l'assetto previsto per il prossimo periodo regolatorio del servizio di trasporto, a partire dall'1 gennaio 2020;
- le tempistiche previste dalla RTTG per la determinazione dei corrispettivi del servizio di trasporto relativi all'anno successivo, consentono di anticipare il calcolo e la pubblicazione dei valori della componente $QT_{i,t}$ da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

RITENUTO NECESSARIO:

- riformulare, per le ragioni sopraesposte, a partire dall'1 gennaio 2020, le componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, ed al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ al fine di recepire gli elementi di novità introdotti dalla RTTG a partire dall'1 gennaio 2020;
- a tal fine:
 - a) abrogare l'articolo 6, comma 2, lettera c) del TIVG;
 - b) aggiornare la Tabella 8 del TIVG, indicando il termine ultimo di applicazione dell'elemento QT_{MCV} ;
 - c) aggiornare la tabella 12 del TIVG con i nuovi valori dell'elemento QT_{PSV} applicabili a partire dall'1 gennaio 2020 così da renderli noti in anticipo ai venditori in considerazione della novellata regolazione del servizio di trasporto che incide anche su questo elemento;
 - d) sostituire l'articolo 8 del TIVG per tenere conto:
 - dei nuovi corrispettivi di capacità ai punti di uscita,
 - del nuovo corrispettivo di misura;
 - del nuovo corrispettivo unitario variabile;

- delle nuove componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale;
 - del superamento della differenziazione per ambito tariffario della componente di trasporto;
 - delle nuove modalit  di copertura di perdite di rete, autoconsumi e gas non contabilizzato;
- prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento e le relative modifiche al TIVG siano efficaci a partire dall'1 gennaio 2020, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e c), efficaci dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di abrogare l'articolo 6, comma 2, lettera c del TIVG;
2. di sostituire la Tabella n. 8 del TIVG con la seguente:

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

| Periodi | euro/GJ |
|--|----------------|
| <i>Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i> | 0,040784 |
| <i>Dall'1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014</i> | 0,065447 |
| <i>Dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014</i> | 0,076584 |
| <i>Dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014</i> | 0,285566 |
| <i>Dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015</i> | 0,301506 |
| <i>Dall'1 aprile 2015 al 30 settembre 2015</i> | 0,097326 |
| <i>Dall'1 ottobre 2015 al 31 marzo 2016</i> | 0,045906 |
| <i>Dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017</i> | 0,051969 |
| <i>Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019</i> | 0,044042 |

3. di sostituire la Tabella n. 12 del TIVG con la seguente:

Tabella n. 12 – Elemento QT_{PSV}

| | | | |
|--|--|--|--|
| <i>Dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i> | <i>Dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014</i> | <i>Dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015</i> | <i>Dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016</i> |
| euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ |
| 0,127751 | 0,142812 | 0,150291 | 0,150274 |
| <i>Dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017</i> | <i>Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</i> | <i>Dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019</i> | <i>Dall'1 gennaio 2020</i> |
| euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ |
| 0,153201 | 0,141525 | 0,147144 | 0,112516 |

4. di sostituire l'articolo 8 del TIVG con il seguente:

“Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è pari al valore di cui alla Tabella 5.
- 8.2 La componente QT_t è determinata, nel trimestre t-esimo, mediante la seguente formula:

$$QT_t = \frac{\sum_k \left[\frac{1}{0,25} \times \frac{365 \times PCS}{0,25} \times (CP_u^k + CM^{T,k}) \times E^k \right]}{\sum_k E^k} + \frac{(CV_U + CV_{FC} + CRV^{FG} + CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL} + CRV^{ST})}{PCS}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno; sino al 30 settembre 2020 il termine CP_u^k è pari alla somma tra CP_u^N e $CP_u^{R,k}$, di cui all'articolo 23 della RTTG;
- CM^T è il corrispettivo per il servizio di misura di cui all'articolo 20 della RTTG, espresso in euro/anno/Smc/giorno;

- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc
 - CV_U è il corrispettivo unitario variabile di cui all'articolo 17 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - CV_{FC} è il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi di cui all'articolo 18 della RTTG, espresso in euro/Smc;
 - CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} sono le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di cui all'articolo 36 della RTTG, espresse in euro/Smc;
 - E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei 36 mesi precedenti a disposizione, espressa in GJ;
 - k sono gli impianti di distribuzione.
- 8.3 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto calcola il valore, per l'anno successivo, dell'elemento QT_t , al netto delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo.
- 8.4 Le imprese di trasporto minori comunicano i dati necessari al calcolo della componente QT_t , nel rispetto delle scadenze di cui al comma precedente.
- 8.5 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito *internet* e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione.”
5. di prevedere che le modifiche di cui ai punti precedenti siano efficaci a partire dall'1 gennaio 2020 ad eccezione di quelle di cui ai punti 2. e 3. efficaci a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
6. di prevedere altresì che, in luogo di quanto disposto dall'articolo 8, comma 7, del TIVG attualmente in vigore, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, entro il 30 settembre 2019 calcoli il valore dell'elemento QT_t di cui al punto 4 del presente provvedimento per l'anno 2020 al netto delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} e CRV^{ST} , e lo trasmetta all'Autorità, unitamente ai valori attribuiti ai singoli impianti di distribuzione utilizzati per il calcolo;
7. di pubblicare il presente provvedimento ed il TIVG come risultante dalle modifiche apportate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini